

COMUNE DI LIZZANO
Provincia di Taranto

***PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE
SULL'AGGIORNAMENTO DELLA SOTTOSEZIONE
"3.3 PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE"
del PIAO 2025-2027***

Verbale n. 147 del 11/05/2025

Il Revisore Unico dei Conti
Dott.ssa Daniela Puce

Oggetto: Aggiornamento della Sottosezione “3.3 Piano del Fabbisogno del Personale” del PIAO 2025-2027.

L'anno 2025 il giorno 11 del mese di maggio, il Revisore Unico dei Conti, nominato con deliberazione consiliare n. 50 del 17/06/2022, nella persona della Dott.ssa Daniela Puce che ha accettato la nomina per il triennio 2022/2025;

Ricevuto in data 07/05/2025, tramite pec, la proposta di aggiornamento della Sottosezione “3.3 Piano del Fabbisogno del Personale” del PIAO 2025-2027;

Premesso che l'art. 19, comma 8, della Legge n. 448 del 28 dicembre 2001 prevede che l'organo di revisione economico-finanziaria accerti che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della Legge n. 449/1997 e che eventuali eccezioni siano analiticamente motivate;

Premesso che l'art. 4, comma 2, del D.M. 17 marzo 2020 dispone che l'organo di revisione contabile assevera il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, in conseguenza degli atti di assunzione di personale previsti nel piano triennale;

Richiamato il D.M. 17 marzo 2020, applicativo dell'art. 33 del D.L. n. 34/2019, avente ad oggetto “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”, il quale, con decorrenza 20 aprile 2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, in deroga al limite derivante dall'art. 1, comma 562, L. n. 296/2006;

Richiamato l'art. 1, comma 562, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, il quale prevede che gli enti non sottoposti nel 2015 al patto di stabilità interno non devono superare le spese di personale sostenute nell'anno 2008, con esclusione degli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali e possono procedere ad assunzioni solo nel limite delle cessazioni complessivamente intervenute nell'anno precedente;

Richiamato l'art. 1, comma 762, della Legge n. 208/2015 che conferma le disposizioni in materia di spesa di personale per gli enti che nel 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno;

Esaminate le disposizioni di cui all'art. 91 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, in base alle quali gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, nel rispetto dei principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;

Considerato che così come disposto dall'art. 35 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale;

Vista la circolare n. 1 prot. 2449 del 3/1/2024 della Ragioneria generale dello Stato, con cui sono state impartite le disposizioni in materia di riduzione dei tempi, contemplando, tra le altre, che il raggiungimento dell'obiettivo relativo al rispetto dei tempi di pagamento è a carico dei responsabili

apicali ed, in quanto tale, deve essere oggetto di inserimento e variazione nell'attuale PIAO da valutarsi, ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, per una quota della stessa avente un peso non inferiore al 30 per cento;

Ritenuto necessario procedere all'aggiornamento della Sottosezione "3.3 Piano del Fabbisogno del Personale" del PIAO 2025-2027;

Rilevato che, sulla base dell'esame della dotazione organica e delle relazioni trasmesse dai responsabili, non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze;

Verificato che l'equilibrio pluriennale di bilancio viene rispettato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ESPRIME

parere FAVOREVOLE limitatamente al contenuto della Sottosezione 3.3 relativo al Piano del fabbisogno del personale - PIAO 2025-2027.

Il presente parere viene reso ai fini della verifica del rispetto dei vigenti vincoli finanziari e degli equilibri di bilancio, ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 e dell'asseverazione del rispetto pluriennale degli equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019.

Botrugno, 11/05/2025

Il Revisore Unico dei Conti
Dott.ssa Daniela Puce